

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2556-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1968

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di stato civile, concluso a Berna il 16 novembre 1966, realizza i seguenti scopi:

1) prevede la dispensa dalla legalizzazione, sia interna che consolare, dei documenti (elencati negli articoli 2 e 3) rilasciati dagli ufficiali dello stato civile di ciascuno dei due Paesi, da utilizzare nell'altro Paese (articolo 1);

2) consente l'automatica trascrizione, mediante reciproca comunicazione (articolo 4), nei registri dello stato civile italiano, degli atti di stato civile formati in Svizzera concernenti i nostri connazionali e viceversa;

3) disciplina (articoli 8-10) la delicata materia delle formalità occorrenti per contrarre matrimonio.

L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 11); avrà la durata di cinque anni dalla sua entrata in vigore e, se non denunciato sei mesi prima della scadenza, sarà tacitamente prorogato di anno in anno.

L'entrata in vigore dell'Accordo abrogherà le precedenti intese tra i due Paesi in ordine allo scambio degli atti dello stato civile e alla materia matrimoniale.

L'Accordo riveste una particolare importanza per l'Italia, tenuto conto della consistenza numerica della nostra collettività in quel Paese che al 31 agosto 1967 contava ben 488.236 unità fisse oltre a 139.000 stagionali e 20.000 giornalieri.

Esso si inquadra nel nuovo orientamento di normativa convenzionale che è destinato ad estendersi ai Paesi europei.

L'impostazione dell'Accordo con la Svizzera è stata infatti seguita nell'analogo Accordo intervenuto con l'Austria e firmato a Vienna il 21 aprile 1967, che sarà sottoposto al Parlamento nella prossima legislatura. La medesima impostazione sarà seguita nelle convenzioni che in materia di stato civile è auspicabile concludere con gli altri Paesi europei.

La Commissione esteri del Senato esprime, pertanto, parere favorevole.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.